

Repertorio n.25583

Raccolta n.11409

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, addì 29 (ventinove) del mese di luglio

29.07.2014

in Manerbio (BS) alla Piazza Bianchi n.5,
alle ore 17,10 (diciassette e dieci).

Innanzi a me Dr. Giancarlo Camardella, Notaio in Manerbio ed iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Brescia, è personalmente comparso la Signora

MORANDI ERNESTA, nata a Seniga (BS) il giorno 4 febbraio 1954, domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui infra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, della

"FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS" con sede in Seniga (BS) Via Castello n.01, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia con Codice Fiscale 88004050170, R.E.A. n.ro 455601, Partita IVA 00727450983 ed iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche della Regione Lombardia n. 1918 in data 12 marzo 2004

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTE

che con invito scritto in data 16 luglio 2014 è stata convocata in questo giorno, luogo ed ora la riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) - Approvazione statuto
e richiede il mio ministero per la redazione del relativo verbale.

Aderendo a tale richiesta io Notaio verbalizzo quanto segue. Assume la presidenza dell'assemblea a norma dello Statuto Sociale, la stessa comparente, la quale

constatato e dato atto

- che oltre ad essa comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti i Consiglieri signori BOTTI FEDERICO, nato a Seniga (BS) il 16 dicembre 1939 FILIBERTI GIOVANNI, nato a Seniga (BS) il 14 luglio 1947 mentre ha giustificato la propria assenza il Consigliere signor FUSINI LUCA, nato a Brescia (BS) l'11 giugno 1973;
- che tutti i presenti, di cui ha accertato l'identità, sono legittimati ad intervenire;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che si è provveduto a tutti gli adempimenti di legge e di statuto;

D I C H I A R A

la presente riunione validamente costituita con la metà più



NOTAIO

Giancarlo Camardella

Reg. a BRESCIA 2

il 01/08/2014

N° 16273

Serie 1T

€. 356,00



Avv. Giancarlo Camardella - Notaio

uno dei membri del Consiglio di Amministrazione ed atta a deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

Prende quindi la parola il Presidente, il quale passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno espone ai presenti i motivi per i quali si rende opportuno approvare un nuovo testo di statuto sociale e precisamente: modificare gli articoli 4 (quattro), 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 10 (dieci), 11 (undici), 12 (dodici), 13 (tredici), 14 (quattordici), 15 (quindici), 17 (diciassette), 19 (diciannove), 20 (venti), 21 (ventuno), 22 (ventidue), con l'aggiunta dell'art. 18/bis.

Terminata l'esposizione, il Presidente invita i presenti a deliberare.

I Consiglieri, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dichiaratisi pienamente edotti del contenuto delle nuove norme di funzionamento della società di cui all'ordine del giorno, dopò breve ma esauriente discussione, mediante votazione manifestata peralzata di mano, all'unanimità degli intervenuti

D E L I B E R A N O

1) di approvare un nuovo testo di statuto sociale e precisamente: modificare gli articoli 4 (quattro), 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 10 (dieci), 12 (dodici), 13 (tredici), 14 (quattordici), 15 (quindici), 17 (diciassette), 19 (diciannove), 20 (venti), 21 (ventuno), 22 (ventidue), con l'aggiunta dell'art. 18/bis dello statuto sociale, così come risulta dal nuovo testo, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" onde farne parte integrante e sostanziale.

In ultimo i presenti delegano il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare da sola al presente verbale, tutte quelle eventuali modifiche, non sostanziali, che fossero richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Persone giuridiche sopra indicato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18,10 (diciotto e dieci).

La comparente mi esonera dalla lettura di quanto qui allegato avendone già preso conoscenza prima d'ora.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto che ho letto, alla costituita la quale a mia domanda, dichiara di approvarlo ed in fede con me Notaio lo firma nei modi di legge, ed è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in minima parte a mano da me Notaio.

Consta di fogli uno per facciate tre fin qui.

Firmato

MORANDI ERNESTA

DOTTOR GIANCARLO CAMARDELLA NOTAIO SIGILLO



Allegato "A" al Repertorio N.25583/11409

TITOLO I

Denominazione, sede, scopo, mezzi ed organi

ARTICOLO 1

Inizialmente denominata "I.P.A.B. Centro di Servizi Sociali Nobile Annibale Maggi Via" originariamente denominata: "Ricovero Vecchi Nobile Annibale Maggi Via ", la Fondazione "Nobile Annibale Maggi Via" ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) trae la propria origine dalla volontà espressa nel lascito del Sig. Barbieri Domenico, con testamento, rilevato a protocollo Verbale 01 Luglio 1852 - N. 3447 della R. Pretura di Verolanuova (BS). In data 23.06.1947 l'originario statuto risalente al 1876 viene sostituito dallo Statuto Organico per il Ricovero Vecchi "Nobile Annibale Maggi Via", nato dalla fusione della P.O. Barbieri , eretto in Ente Morale con R.D. 05 Novembre del 1876 e dalla P.I. Ferrante, eretta in Ente Morale con R.D. 10 Novembre 1875.

Nel 1953 il Ricovero "Nobile Annibale Maggi Via", viene eretto, in Ente Morale con D.M. n. 612 del 30 maggio 1953, (registrato alla Corte dei Conti il 17 agosto 1953 reg. n. 78 fg. 116), con configurazione di Ipab, ai sensi della legge 8.11.2000 n. 328, così come attuata dal DLGS 4.5.2001 n. 207 e dalla L.R. Lombardia 13.2.2003 n. 1 e successivo regolamento regionale 4.6.2003 n. 11, e trasformata in persona giuridica privata, sarà soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 12 e segg. del C.C. ed al presente statuto.

In conformità alla sua origine e tradizione, l'attività e l'ordinamento della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana e della libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della Costituzione.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà del Fondatore Sig. Barbieri Domenico, dei Benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore.

Ad essi la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

La qualifica ONLUS, ossia Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della Fondazione ed assunta a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 10 e seguenti del D.LGS 04.12.1997 n. 460.

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede legale in Seniga (BS), via Castello n. 01. La Fondazione, potrà definire sedi operative secondarie.

ARTICOLO 3

La Fondazione "Nobile Annibale Maggi Via" ONLUS persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitari prioritariamente a favore di anziani ed adulti e minori, in conformità alla tradizione dell'Ente, con particolare



considerazione per gli anziani e, in generale, per le persone in difficoltà.

Non persegue fini di lucro.

Attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.

L'Istituzione, inoltre, può:

- a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con il Comune di Seniga ed eventualmente con i Comuni Limitrofi e con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;
- b) stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile della gestione associata di servizi e presidi;
- c) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano nell'ambito di appartenenza dell'Ente;
- d) valorizzare l'opera del volontariato;
- e) accettare la rappresentanza e/o l'amministrazione di persone giuridiche aventi finalità socio-assistenziali-sanitarie ed eventualmente il loro assorbimento;
- f) promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi;
- g) provvedere ad interventi di carattere eccezionale, previa specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal D. LGS 460/97 e da ogni altra disposizione di legge al riguardo.

ARTICOLO 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario in atti, come approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio; sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali; contributi a destinazione vincolata.

E' comunque obbligo dell'Istituzione provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

ARTICOLO 5

La Fondazione "Nobile Annibale Maggi Via" ONLUS ritrae i mezzi necessari per l'esecuzione della sua attività istitu-

zionale :

- a) dal reddito del proprio patrimonio, mobiliare od immobiliare;
- b) dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) da rette e tariffe versate da Enti o Persone a titolo di concorso al costo dei servizi e prestazioni erogati dall'Istituzione;
- d) da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

Salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge in materia di ONLUS, durante la vita dell'Ente, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale che saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 6

Sono Organi della Fondazione "Nobile Annibale Maggi Via" ONLUS.

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Direttore Generale
- Il Revisore contabile

TITOLO II

Il Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco del Comune di Seniga.

Possono essere nominati Consiglieri persone che si impegnino a cooperare con l'attività dell'Istituzione anche a mezzo di prestazioni personali volontarie e gratuite e posseggano adeguate conoscenze specifiche nelle materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione.

Non possono assumere la carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione coloro che sono dipendenti della Fondazione, che abbiano liti con la Fondazione o abbiano debiti con essa e che siano stati legalmente posti in mora per obbligazioni nei confronti della Fondazione, che siano stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti, il Sindaco e gli assessori del comune di Seniga

Un membro del Consiglio decade dalla carica per sopravvenute condizioni di incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio e per la sostituzione si provvede con le modalità previste al 1° capoverso.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri Membri il Presidente ed il Vicepresidente, e nomina, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Segretario/verbalizzante del consiglio di Amministrazione.



Ai componenti il Consiglio spetta comunque il rimborso della spese sostenute per lo svolgimento della carica.

Al consigliere incaricato di specifici e particolari compiti di gestione attiva potrà essere riconosciuto una indennità e la stessa verrà definita dal Consiglio di Amministrazione. Ad ogni modo l'indennità non potrà superare i limiti di cui all'art.10, comma 6, lettera c) del D.Lgs 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 8

Il Presidente, il Vicepresidente ed i Membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dalla data di insediamento dell'organo, e comunque successivamente all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno di gestione e possono essere rinnovati nell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito quando siano stati nominati almeno tre dei componenti. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

ARTICOLO 9


I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10

In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dell'incarico per altre cause.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Decadono da membri del Consiglio di Amministrazione gli Amministratori che, senza giustificato motivo, manchino a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione stesso. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Ai membri degli organi di controllo può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori a quanto previsto dal D.P.R. 10.10.1994 n. 645 e dal D.L. 21.06.1995 n. 239, convertito con L. 03.08.1995 n. 336,



e successive modifiche ed integrazioni, per i membri del Collegio Sindacale delle S.p.A..

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno.

Una prima volta per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Una seconda volta per l'approvazione delle linee generali programmatiche; la verifica dell'attività svolta dall'Istituzione in relazione ai propri scopi; le indicazioni delle priorità e degli obiettivi per l'attività futura con riferimento anche ai nuovi bisogni emergenti nella Comunità locale.

Una terza volta per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per deliberazioni di propria competenza ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, quale espressione del Consiglio, o quando almeno due suoi membri ne facciano richiesta motivata per iscritto.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12

Per la validità della riunione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, si intendono respinte.

Per modifiche allo Statuto occorre la presenza di almeno quattro Consiglieri ed il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti.

Il Segretario/verbalizzante del Consiglio di Amministrazione, provvede alla redazione del verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno espletate dal Direttore Generale.

I verbali vengono trascritti in apposito registro e firmati dal Presidente, dal Direttore Generale e dal Segretario/verbalizzante. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Ogni Consigliere può far inserire nel verbale le sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire funzionari o responsabili di attività della Fondazione per relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

ARTICOLO 13

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria Amministrazione della



Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- nomina il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, ai sensi del successivo articolo 14;
- nomina il Direttore Generale della Fondazione, definisce l'inquadramento giuridico del suo rapporto con la Fondazione e il compenso, nonché il Segretario del Consiglio;
- approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre a l'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- definisce, su proposta del Presidente e/o del Direttore Generale obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per le attività e la gestione e ne verifica l'attuazione, tramite il Direttore Generale;
- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- approva i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- istituisce servizi, approva le convenzioni ad essi relative e determina le rette e le tariffe dei servizi erogati.
- Delibera, su proposta del Direttore Generale, l'organizzazione generale e la struttura organizzativa del Personale.
- Il Consiglio di amministrazione può delegare, con delibera che stabilisce i limiti, al Presidente, ad uno dei Consiglieri, alcune delle sue attribuzioni, fatta eccezione per le competenze non delegabili per legge.

TITOLO III

Il Presidente

ARTICOLO 14

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta elegge nel proprio seno, con separate votazioni, il Presidente e il Vice Presidente, che durano in carica per cinque anni, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Qualora con la prima votazione non risultasse eletto alcun candidato, nella stessa seduta si procederà immediatamente a una nuova votazione da cui risulterà eletto alla carica il soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voto, verrà nominato il Consigliere con maggiore anzianità di carica acquisita nella Fondazione. In caso di ulteriore parità, prevarrà l'età anagrafica.

ARTICOLO 15

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) la rappresentanza legale della Fondazione, di fronte a terzi e in giudizio;
- b) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- c) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

- d) sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- g) esercita altresì le funzioni che di volta gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari e con le modalità di esercizio della delega ;
- h) sviluppare ogni iniziativa utile di relazione con Istituzioni pubbliche e private; associazioni di volontariato e dell'utenza ed ogni altra espressione organizzata operante nel settore dei servizi alla persona;
- i) adottare, in caso di necessità ed urgenza, , provvedimenti ed atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili .I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica nella seduta immediatamente successiva e comunque entro 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- j) resistere in giudizio per la tutela degli interessi della Fondazione e nominare avvocati e procuratori, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione ovvero nei casi di urgenza riferendone al Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva e comunque entro 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

ARTICOLO 16

Nei casi di suo impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere con maggior anzianità di appartenenza al Consiglio e, in caso di pari anzianità di appartenenza, dal Consigliere più anziano di età.

TITOLO IV

Il Revisore Contabile


ARTICOLO 17

Il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione è esercitato da un Revisore Contabile, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche privato.

Il Revisore è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Brescia, mentre l'indennità verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione come infra precisato.

La carica ha durata triennale, con possibilità di riconferma; l'incaricato deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore contabile deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, verificare l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle note contabili

Il Revisore può partecipare senza voto deliberante alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini



dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del C.C.

Il revisore redige una propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.

Al Revisore Contabile spetta un'indennità di carica fissata dal consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera c del D.Lgs 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 18

Il Revisore Contabile, qualora ravvisi particolare necessità, deve fare richiesta scritta al Presidente di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18 BIS

Il Direttore Generale

La Fondazione si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto del Direttore Generale-

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e il suo incarico dura cinque anni salvo revoca anticipata motivata su proposta del Presidente e delibera del Consiglio a maggioranza assoluta. Può essere confermato.

Il Direttore Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza nel campo gestionale di attività e servizi sanitari e/o socio-sanitari ed amministrativo.

Al Direttore generale compete:

a) lo svolgimento i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma, che a lui sono attribuiti da questo Statuto o che a lui possono essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

b) la direzione degli uffici e del personale della Fondazione

c) provvedere all'assunzione del personale e alla nomina di consulenti nell'ambito dell'organizzazione definita dal Consiglio di Amministrazione

d) di provvedere alla stipula dei contratti fornitura necessarie e rientranti nell'attività ordinaria della gestione dei servizi.

e) di proporre e collaborare nella preparazione dei programmi operativi di attività della Fondazione

f) di proporre il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione

g) di curare, su indirizzo, del Presidente l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo pareri e curandone e sottoscrivendo i relativi verbali

TITOLO V



Disposizioni generali

ARTICOLO 19

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituzione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità, di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

L'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti sono fissati e disciplinati nel rispetto delle norme in materia di lavoro, con apposite norme ed atti regolamentari, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale.

Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo o salvo particolari motivi entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

ARTICOLO 21

Il servizio di cassa è affidato ad Istituti bancari di notoria solidità scelti dal Consiglio di Amministrazione .

ARTICOLO 22

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati, a firma congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione (o in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente) e del Direttore Generale della Fondazione (o in caso di sua assenza dal Responsabile Amministrativo), tramite, di norma, con mandati e bonifici bancari,.

ARTICOLO 23

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei Direttori e dei responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 24

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa, ai sensi dell'art. 27 del C.C.

I beni che resteranno, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni o Enti, di utilità sociale o ai fini di utilità pubblica, secondo le indicazioni del



Consiglio di Amministrazione uscente, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge o scaturente dai vincoli contrattuali vigenti.

ARTICOLO 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo Secondo, del Codice Civile.

TITOLO VI

Norme transitorie

ARTICOLO 26

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente.

ARTICOLO 27

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare al presente Statuto i Regolamenti interni, che restano in vigore fino all'adozione dei nuovi.

Modalità e disciplina dell'erogazione dei servizi, gestione ed accesso alle strutture dell'Istituzione saranno regolati da più atti esecutivi, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Firmato

MORANDI ERNESTA

DOTTOR GIANCARLO CAMARDELLA NOTAIO SIGILLO

La presente è copia realizzata con sistema elettronico, composta di n. 6 fogli è conforme all'originale e si rilascia per uso di legge

Manerbio, 22 ottobre 2014

